

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2016/2369 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, un accordo commerciale multipartito con i paesi membri della Comunità andina che condividevano l'obiettivo di concludere un accordo commerciale ambizioso, globale ed equilibrato.
- (2) Il 26 giugno 2012 l'Unione ha firmato l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), che si applica in via provvisoria dal 1° marzo 2013 per il Perù e dal 1° agosto 2013 per la Colombia.
- (3) L'articolo 329 dell'accordo stabilisce le disposizioni relative all'adesione di altri paesi membri della Comunità andina all'accordo.
- (4) I negoziati relativi a un protocollo di adesione all'accordo sono stati condotti tra l'Unione e l'Ecuador nel 2014 e si sono conclusi il 17 luglio 2014.
- (5) Il testo del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador («protocollo») è stato approvato dal comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo nella riunione dell'8 febbraio 2016, in applicazione dell'articolo 329, paragrafo 4, dell'accordo.
- (6) È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione. L'articolo 27, paragrafo 4, del protocollo prevede la sua applicazione provvisoria. In conseguenza dell'applicazione provvisoria del protocollo, l'accordo deve applicarsi in via provvisoria.
- (7) L'applicazione provvisoria di cui alla presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri conformemente ai trattati.

(1) GUL 354 del 21.12.2012, pag. 3.

